

Gazzetta ufficiale

L 251

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

1o ottobre 2019

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1661 DELLA COMMISSIONE**del 24 settembre 2019****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- 1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2019

*Per la Commissione
A nome del presidente,
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
1)	2)	3)
<p>Un prodotto liquido di colore giallo chiaro, costituito per il 93 % da esteri etilici di acidi grassi e per il 7 % da oligomeri e gliceridi parziali.</p> <p>Il prodotto è costituito da oli di pesce provenienti da specie ittiche quali acciuga, sardina e sgombrò. Il processo di produzione comprende la raffinazione, l'idrolisi, l'etilesterificazione e il frazionamento. Durante l'idrolisi e l'etilesterificazione i trigliceridi sono trasformati in esteri etilici degli acidi grassi.</p> <p>Il prodotto è destinato a ulteriore trasformazione nell'industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica. È confezionato e trasportato in atmosfera protettiva in fusti di acciaio della capacità di 190 kg.</p>	2106 90 92	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, della nota 1 b) del capitolo 38, nonché del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo. Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito supera pertanto quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) alla voce 1516, parte B, punto 2).</p> <p>Inoltre, gli esteri etilici degli acidi grassi non sono grassi e oli animali o vegetali (cfr. anche le note esplicative del SA relative al capitolo 15, Considerazioni generali, parte A, secondo paragrafo).</p> <p>È esclusa la classificazione del prodotto nel capitolo 38 in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano (cfr. nota 1 b) del capitolo 38).</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come altra preparazione alimentare (cfr. anche il parere di classificazione del SA 2106.90/37).</p>

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT